

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633)	491
PRESIDENTE	491, 493
ALESI	493
D'ANGELO	491

La seduta comincia alle 11,15.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici ».

Ricordo che il relatore, onorevole Aliverti, ha già svolto la sua relazione

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

D'ANGELO. Il gruppo comunista intende assumere un atteggiamento favorevole nei confronti di questo disegno di legge, nel senso che ritiene opportuno arrivare ad una regolamentazione di questo aspetto particolare del problema del riscaldamento, che è di grande attualità in riferimento alla crisi economica che il paese attraversa. Basti considerare, a questo proposito, che nel 1973 circa il 22 per cento dei prodotti petroliferi consumati nel nostro paese sono stati destinati al riscaldamento; in termini di spesa e secondo i prezzi del 1974, ciò ha significato un'uscita di 1.600 miliardi. Operando quindi in direzione di una certa disciplina di questo settore, è evidente che si possono portare dei benefici ai singoli utenti e, in generale, all'economia del paese.

Se la normativa che scaturirà dai lavori della nostra Commissione dovesse essere — come io mi auguro — puntuale, precisa e soprattutto efficace, è possibile prevedere un risparmio nel consumo di prodotti petroliferi pari a circa il 30 per cento; in termini di spesa — sempre in riferimento ai 1.600 miliardi del 1974 ed al livello dei consumi del 1973 — il risparmio sarebbe di circa 500 miliardi. Ciò andrebbe ad incidere non soltanto sull'economia interna, ma anche sui nostri rapporti economici con gli altri paesi. Il provvedimento però, oltre a dover essere finalizzato al risparmio, deve tener conto anche del-

le condizioni economiche degli utenti, dato che è proprio sulle masse popolari che si riversa il peso della crisi.

Detto questo, entrando nel merito del nuovo testo il gruppo comunista intende sottoporre all'attenzione della Commissione due questioni particolari, oltre che fare delle osservazioni più generali sulle condizioni necessarie a che la normativa raggiunga gli obiettivi che si propone. La prima considerazione di merito riguarda il problema dei controlli. Se è importante emanare delle norme efficaci, è altrettanto importante controllare che quelle norme siano applicate; e a questo fine il gruppo comunista ritiene che il comune debba avere una responsabilità primaria tanto più che viene investita una materia direttamente connessa con l'attività edilizia (isolamento termico degli edifici) e che quindi investe tutta la procedura prevista per il rilascio delle licenze. Direi che la competenza del comune costituisce un fatto automatico proprio per la caratteristica della normativa. Ciò vale anche per gli impianti di riscaldamento, poiché installare oppure trasformare un impianto in un edificio investe il problema della licenza concessa dal comune. Pertanto, sarebbe profondamente sbagliato sottrarre il controllo al comune, che istituzionalmente già interviene nella costruzione degli edifici e nella trasformazione degli impianti di riscaldamento rilasciando la licenza.

Rispetto al nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, il gruppo comunista mantiene il suo disaccordo in ordine al previsto controllo degli impianti di riscaldamento da parte dell'ANCC. Infatti questo meccanismo non ha alcuna possibilità di diventare operante per la carente struttura dell'ANCC, i cui compiti istituzionali vengono estesi con questo provvedimento di legge dall'omologazione dei componenti degli impianti all'omologazione anche dei componenti che utilizzano il calore, cioè dei radiatori, delle piastre dei convertitori, stabilendo che l'ANCC è competente a valutare sul piano tecnico se l'impianto nel suo insieme corrisponde alla finalità di funzione in termini economici. La struttura dell'ANCC non può essere minimamente paragonata a quella dei comuni, agli strumenti che hanno i comuni per poter intervenire in modo efficace, e quindi per rendere operante il provvedimento di legge.

Il secondo aspetto concerne il problema delle sanzioni, il quale deve essere risolto tenendo conto dell'attuale normativa in materia di violazione delle norme edilizie. Pertanto, a parte l'entità e il tipo di sanzioni, ribadito

anche per questo aspetto la competenza del comune. Così, come abbiamo già dichiarato in sede di Comitato ristretto, manifestiamo il nostro disaccordo sull'attribuzione di questa competenza ai prefetti, prevista dal testo in discussione. In sostanza, secondo il gruppo comunista è necessario che le sanzioni siano applicate dal comune e che queste siano efficaci, nel senso che colui che viola la legge sia nelle sue norme relative alle caratteristiche di isolamento termico dell'edificio e sia in quelle relative ai singoli componenti degli impianti di riscaldamento, debba fare i conti con una sanzione solo fittizia o nominale, insomma recuperabile giocando sui prezzi di vendita o sui canoni di locazione degli edifici.

Infine nel testo elaborato dal Comitato ristretto si demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire altre penalità. Noi ci opponiamo a questo mandato nel modo più assoluto, perché il regolamento deve soltanto dare esecuzione alle norme che vengono sancite nel provvedimento di legge.

Questi sono i nostri rilievi essenziali sul testo in discussione. Desidero però porre in questa sede altre due questioni che, pur nell'ambito dell'urgenza che anche noi avvertiamo di approvare al più presto il provvedimento di legge, debbono essere considerate attentamente.

La prima questione concerne l'ANCC. Si pone il problema di adeguare questo organismo alla nuova realtà e ai compiti che vengono ulteriormente estesi con il testo in discussione. Si tratta, in definitiva, di avere un organismo articolato. È vero che oggi esso è ramificato in quasi tutte le regioni d'Italia, ma è altrettanto vero che soffre di grosse carenze che non possono non essere sottolineate nel momento in cui ci accingiamo ad approvare un provvedimento di un certo peso e che tende ad affrontare il grosso problema del risparmio dell'energia.

La seconda questione è la seguente: rispetto al disegno di legge abbiamo affrontato in sede di Comitato ristretto (a parte i suggerimenti che ci potrà dare la Commissione lavori pubblici chiamata ad esprimere il proprio parere) il problema dell'isolamento termico degli edifici e ci siamo riferiti — non potevamo fare diversamente — alle nuove costruzioni, cioè agli edifici le cui licenze edilizie saranno rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Abbiamo tralasciato il problema degli edifici esistenti perché di proporzioni tali da non poter essere affrontate in questa sede.

Però, in riferimento alla serietà della questione, sentita da tutte le parti politiche, si pone egualmente il problema del risparmio dell'energia per gli edifici esistenti. D'altra parte l'allegato al programma energetico presentato dal Ministero dell'industria affronta anche questa questione, almeno sul piano dei proponimenti, dei suggerimenti di particolari accorgimenti, in pratica elevando la capacità di isolamento termico degli edifici esistenti. È una questione che va posta allo studio con urgenza per valutare il costo a carico della collettività in rapporto al patrimonio edilizio esistente, il quale non può essere sottratto alla necessità di venire disciplinato dalla normativa che prevede l'aumento della capacità di isolamento termico degli edifici.

A mio giudizio, dunque, il Governo non si deve limitare ad inserire nell'allegato al programma energetico solo vaghe considerazioni in merito a questa materia, ma deve approfondirla e deve presentare precisi studi al Parlamento su come investire della disciplina in questione anche gli edifici esistenti, con i conseguenti impegni di spesa.

ALESI. Prendo la parola brevemente, senza entrare nel merito del controllo che riconosco essere materia assai discutibile. Vorrei invece far presente la mia perplessità in merito agli articoli 9 e 11 del provvedimento in discussione. L'articolo 9 stabilisce che durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore a 20 gradi: ma dove si misura questa temperatura massima? Prendiamo il caso di un condominio, di un grosso fabbricato o anche di un grande appartamento: se portiamo a 20 gradi la temperatura di un locale può essere benissimo che in un altro, esposto a mezzogiorno, la temperatura sia di 25 gradi, e in un terzo, esposto invece a tramontana, sia di 16 o 18 soltanto. Si pone dunque la difficoltà tecnica della misurazione. Si potrebbe porre un regolatore termico in ogni stanza, ma anche in questo caso la caldaia non potrebbe essere regolata che in relazione ad uno solo di questi: raggiunta la temperatura di 20 gradi nella stanza corrispondente, la caldaia si fermerebbe. Una soluzione potrebbe essere quella di stabilire che la temperatura immessa nella rete di distribuzione non possa superare un determinato livello, controllabile attraverso un apposito apparecchio di regolamentazione. In pratica si tratterebbe di usa-

re lo stesso sistema adoperato per l'acqua calda, e previsto all'articolo 10 del progetto in discussione: « Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari devono essere condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48 gradi C, misurata all'immissione nella rete di distribuzione ».

In base all'articolo 11 il sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione deve avere un dispositivo di regolazione che funzioni in relazione alle variazioni della temperatura esterna se la potenza termica al focolare è superiore alle 50.000 chilocalorie ora: e fin qui sono d'accordo. Le mie perplessità sorgono quando si dice: « può avere un dispositivo che funzioni in relazione alla temperatura interna, se la potenza termica al focolare è inferiore alle 50.000 chilocalorie ora ». Come si misura questo grado di temperatura interna? Anche se escludiamo gli ospedali o gli alberghi, che potrebbero rientrare in quelli definiti « casi particolari », il controllo della temperatura per un grande condominio non risulta certo più facile.

Non posso quindi essere d'accordo su formulazioni un po' troppo semplicistiche quali quelle contenute negli articoli 9 e 11. Voi credete che un eventuale controllore del comune si riterrebbe soddisfatto se in uno stesso appartamento trovasse un ambiente con una temperatura di 25 gradi ed un altro con una di 18? Lo ripeto, a questo punto sarebbe meglio, a mio giudizio, fare ricorso ad un sistema simile a quello adottato per l'acqua calda. Non so se le mie perplessità siano condivise da altri colleghi; comunque, in queste condizioni, non posso che astenermi dalla approvazione del provvedimento così formulato.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della V Commissione bilancio e della IX Commissione lavori pubblici, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
